



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

DECRETO N.980/DecA/56 DEL 26.06.2012

Oggetto: Disposizioni urgenti relative all'utilizzo del sistema di pesca denominato "circuizione" nel mare territoriale della Sardegna

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1 "Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati Regionali";

VISTE le norme di attuazione dello Statuto approvate con il DPR 19 maggio 1950, n. 327 e con il DPR 24 novembre 1965, n. 1627, che hanno trasferito alla Regione le funzioni in materia di pesca nelle acque interne, nel demanio marittimo e nel mare territoriale;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 e ss.mm.ii., "Regolamento per l'esecuzione della Legge 14 luglio 1965, n. 963 concernente la disciplina della pesca marittima";

VISTA la Legge Regionale 7 marzo 1956, n. 37, recante disposizioni relative all'esercizio delle funzioni in materia di pesca;

VISTA la Legge regionale 14 aprile 2006 n. 3, concernente disposizioni in materia di pesca e, in particolare, l'art. 6 che prevede interventi per la protezione e la gestione delle risorse acquatiche;

VISTO il Decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 concernente misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 1 febbraio 2012, n. 26);



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

- VISTE le disposizioni di cui al comma 18, dell'art. 15 della L.R. 29.05.2007, n. 2 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2007)", pubblicata sul BURAS Sardegna del 31 maggio 2007, n. 18, suppl. ordinario n. 2, in base alle quali sono state attribuite all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale le funzioni in materia di pesca, acquacoltura e molluschicoltura, ivi compresa la ricerca, la tutela, la valorizzazione, la qualità dei prodotti ittici e l'educazione alimentare, di cui all'articolo 14, comma primo, lettera d) della L.R. n. 1/1977 e le competenze relative agli interventi di valorizzazione produttiva delle lagune, stagni e laghi salsi della Sardegna;
- VISTA la Legge Regionale n. 13, dell'8 agosto 2006 concernente l'istituzione delle Agenzie regionali operanti nel comparto dell'agricoltura (Agris Sardegna, Laore Sardegna, Argea Sardegna);
- VISTO il comma 20, dell'art. 15 della Legge regionale n. 2/2007 che prevede che le funzioni esercitate dalle Agenzie regionali in materia di agricoltura devono intendersi estese anche al comparto della pesca e dell'acquacoltura (le Agenzie esercitano « nel proprio campo specifico [...] le funzioni attribuite dalla norma anche in questo comparto [pesca e acquacoltura] »);
- VISTO il Decreto del Presidente n. 91 del 8.8.2011 prot. n. 18361, avente ad oggetto "Nomina degli Assessori componenti la Giunta Regionale e del Vice Presidente e, in particolare, le disposizione dell'articolo 1 in base al quale è stato nominato, tra i componenti della Giunta regionale, il signor Oscar Salvatore Giuseppe Cherchi, nato a Sassari il 26 maggio 1965, in qualità di Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale della Regione;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 816 del 26 aprile del 1977 "Norme regolamentari relative all'applicazione della L. 8 dicembre 1961, numero 1658, con la quale è stata autorizzata l'adesione alla convenzione sul mare territoriale e la zona contigua, adottata a Ginevra il 29 aprile 1958, ed è stata data esecuzione alla medesima".



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

- VISTO** il Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali 26 gennaio 2012 “Adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca.” (Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 maggio 2012, n. 121) e in particolare l'articolo 2 (Denominazione degli Attrezzi di pesca).
- VISTO** il Regolamento (CE) n. 1967/06 del Consiglio, del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94;
- RICHIAMATO** il Decreto dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale n. 2001/DecA/77 del 30.07.2010 Disposizioni sul sistema di pesca denominato “circuizione” nel mare territoriale della Sardegna”;
- VISTA** l'istanza (prot. n. 971/GAB del 25.06.2012) predisposta dal Comune di Bosa e la relativa documentazione allegata relativa alla richiesta di sospensione dell'attività di pesca con il sistema “circuizione” nelle acque del mare territoriale coincidenti con il circondario marittimo di Bosa;
- RITENUTO** opportuno adottare misure gestionali specifiche per la tutela dell'ecosistema marino, idonee a garantire la tutela delle risorse e a vantaggio degli stessi operatori, prevedendo delle limitazioni temporanee all'attività di pesca, agli strumenti di pesca utilizzabili nelle more della predisposizione dei piani di gestione locali;
- TENUTO CONTO** che una limitazione delle catture non determina, per gli operatori interessati, una reale diminuzione delle possibilità di pesca;
- CONSIDERATO** che, al contrario, tale limitazione rappresenta uno strumento adeguato a garantire agli operatori una maggiore remunerazione complessiva;
- CONSIDERATO** che tale maggiore remunerazione conseguente all'adozione di una misura gestionale di limitazione della pesca, rappresenta una ragionevole e naturale



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

compensazione come valore aggiunto futuro a breve termine di cui beneficiano gli stessi operatori economici;

RITENUTO in base al principio di precauzione, nelle more della predisposizione e valutazione del Piano Locale di Gestione che l'Associazione pescatori di Bosa si è impegnata a presentare nell'ambito della misura 3.1 Azioni Collettive art. 37 lett m) del Reg. CE 1198/2006 del Programma Operativo del Fondo Europeo della Pesca, di dover tutelare le risorse alieutiche nel circondario marittimo di Bosa e garantirne una gestione sostenibile, limitando l'utilizzo di attrezzi poco selettivi che determinano catture consistenti (quali il sistema di pesca denominato "circuizione" ai sensi del D.M. 26 gennaio 2012)

DATO ATTO che la limitazione in parola è decretata in via d'urgenza nelle more del pronunciamento del Comitato tecnico consultivo regionale per la pesca di cui alla L.R. 5 luglio 1963, n. 14, già convocato per il giorno 23 luglio 2012 .

DECRETA

ART.1 *(Arresto temporaneo obbligatorio delle attività di pesca con il sistema circuizione nel circondario marittimo di Bosa)* – Nelle more della definizione dei Piani Locali di Gestione ai sensi dell'art. 37 lettera m) del Reg. CE 1198/2006, ed in attesa del pronunciamento del Comitato tecnico consultivo regionale per la pesca, nelle acque del mare territoriale prospicienti il territorio della Regione Autonoma della Sardegna corrispondenti con il circondario marittimo di Bosa, ovvero quelle comprese tra Porto Tangone e Santa Caterina di Pittinurri, a partire dall'entrata in vigore del presente decreto e fino al 23 luglio 2012 è vietato l'impiego del sistema di pesca denominato "circuizione" ai sensi del Decreto ministeriale del 26 gennaio 2012 per la cattura di medi e grandi pelagici



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

da parte di qualsiasi imbarcazione iscritta al registro comunitario della flotta abilitata ad operare con tale sistema di pesca nei compartimenti marittimi della Sardegna.

ART. 2 *(Sanzioni amministrative e decadenze)* – L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente decreto comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative e accessorie previste dagli articoli 11 e 12 del D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4.

ART. 3 *(Notifica)* – Le Autorità marittime competenti provvedono a notificare il presente atto agli interessati.

ART. 4 *(Efficacia)* – Il presente decreto è immediatamente esecutivo.

Il presente Decreto è reso disponibile nel sito internet della Regione Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso alla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 41 dello Statuto regionale e ricorso al TAR competente per territorio entro il termine di 60 decorrenti dalla sua piena conoscenza.

Cagliari,

L'Assessore

Oscar Cherchi